

IN BREVE n. 032-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ALCUNI PUNTI DELLA MANOVRA TREMONTI DL78 in LEGGE 122/2010

Blocco stipendi statali dal 2011 al 2013 (nessuna ripercussione per coloro che hanno avuto diminuzioni in busta paga per malattia, maternità o congedi). Bloccati anche i rinnovi contrattuali non recuperabili in futuro, per cui la decurtazione si trascina a vita sia per la quiescenza, sia per la carriera (il servizio nel 2011-2012-2013 non avrebbe validità giuridica!).

Turnover con eccezione dei corpi di polizia, vigili del fuoco e enti di ricerca blocco della assunzioni a tempo indeterminato e contratti a termine.

Pensioni per tutti dal 2015 l'adeguamento del limite dell'età pensionabile alle aspettative di vita.

Età pensionabile della donna nella PA dal 2012 età pensionabile come per gli uomini a 65 anni.

Finestra mobile dal 2011 la pensione sia di vecchiaia che di anzianità decorrerà 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (per gli autonomi 18 mesi dopo).

TFR a rate versamento a rate se l'importo complessivo supera i 90.000 euro. Fino a 150.000 le rate saranno 2, oltre 3.

TFR dal 2011 anche per la PA.

Stretta falsi invalidi 74% è la soglia per il diritto all'assegno; aumento dei controlli; giro di vite delle false attestazioni mediche.

Previdenza riorganizzazione degli enti.

Tagli stipendi manager e politici e magistrati

Tracciabilità si può utilizzare il contante per cifre inferiori a 5.000 euro; fattura informatica con comunicazione alla Agenzia delle entrate per operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 euro.

Redditometro viene potenziato l'accertamento sintetico dei contribuenti e il redditometro pesa la spesa della famiglia anche in relazione ai componenti.

Microevasione incroci fra le banche dati dell'Agenzia delle entrate e INPS.

Tassa di soggiorno in alberghi a Roma di 10 euro per turisti che alloggiano in albergo e addizionale di 1 euro sui diritti di imbarco dei passeggeri che partono o arrivano nella capitale.

Tarsu abolizione dell'IVA, ma niente recupero del pregresso.

Casse di previdenza privatizzate sono escluse dai tagli della PA (compreso il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale), ma rimane il controllo su vendite e acquisti di immobili.

Ricetta telematica invio telematico delle ricette mediche che sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo.

Abolita la 322/58 non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.

CONTROLLO COMPRA-VENDITA IMMOBILI BOCCONE AMARO PER LA CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE

Nella manovra Tremonti è previsto nella gestione del patrimonio immobiliare che le Casse di previdenza dei liberi-professionisti debbano chiedere l'autorizzazione ai ministeri dell'economia e del lavoro prima di vendere o comperare immobili (articolo 8 comma 15bis). Boccone amaro per cui le Cassa privatizzate alzano le barricate: in risposta ai vincoli sulla gestione degli immobili, gli istituti pongono dei ripensamenti sui fondi per la costruzione di 20mila alloggi popolari.

La questione della social housing fa porre perplessità...fino a che punto una cassa previdenziale può essere chiamata o può agire nel sociale con i soldi dei contributi per le future pensioni? Le Casse di previdenza, a maggior ragione se privatizzate con risposta diretta nella gestione dei patrimoni, debbono pensare ad un impiego sicuro e redditizio del proprio capitale derivato dai versamenti contributivi per poter pagare le future pensioni e non possono essere vacche da mungere seppur con scopi sociali.

Ancora una volta si confonde il sociale con la previdenza: il sociale, giusto istituto in uno stato civile, va reperito colla fiscalità, la previdenza è invece sostenuta dal sacrificio contributivo del lavoratore durante tutta la sua vita attiva e non può essere sottratto all'obiettivo di risorsa per il futuro economico nel post lavorativo.

Un ente previdenziale non può né deve fare assistenza (se non, in base a calcoli attuariali, nei termini e modi eventualmente previsti dal regolamento né tanto meno fare beneficenza).

CERTIFICATI MEDICI ON LINE

Dal 1 ottobre obbligatorio in Lombardia il certificato di malattia on line. Lo sancisce il decreto del Ministro dell'economia del 14 luglio u.s. pubblicato sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

Termina così la fase sperimentale con la normalizzazione delle nuove procedure che impongono ai medici di famiglia e ai dipendenti del SSN l'invio all'INPS on line dei certificati di malattia.

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO TESORO Decreto 14 luglio 2010
(documento 165)**

MIN.LAVORO - IL COLLEGIO ARBITRALE (ex art. legge 300/70) NON SI APPLICA AI PUBBLICI DIPENDENTI

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 28 del 2 agosto 2010, con la quale ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO Circolare 28 del 2 agosto 2010
(documento 166a e 166b)**

MATERNITA' PAGATA ANCHE AI PRECARI

I precari assenti per maternità (astensione obbligatoria, facoltativa o malattia del bambino) hanno diritto ad essere pagati come i dipendenti di ruolo.

Lo prevede il D.Lgs. 151/2001 e non necessita una norma speciale.

Corte di Cassazione - sentenza 17234 depositata 22 luglio 2010

MATERNITA' - TERMINE PREAVVISO PER ASTENSIONE

FACOLTATIVA

Per la richiesta del congedo parentale il D.Lgs. 151/2001 prevede come termine un preavviso di 15 giorni.

Trattandosi di un termine non perentorio, in caso di motivate esigenze è possibile presentare utilmente la richiesta anche in deroga a tale termine in caso di necessità inderogabili.

DALLA CASSAZIONE

In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizza il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che non rivestono carattere di necessità, ma rispondono, piuttosto, ad aspettative che non hanno carattere solidaristico a carico della collettività.

Corte di Cassazione - sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010

INPS COMUNICA - Messaggio 30 luglio 2010, n. 20085

Con riferimento all'operazione Poseidone 2004, in materia di verifica delle posizioni contributive, iniziata nel corso del 2009, l'Istituto comunica che si è proceduto ad iscrivere d'ufficio, con decorrenza 1 gennaio 2004, alla gestione separata i soggetti che hanno dichiarato redditi nel quadro RE del Mod. Unico PF anno 2005, periodo di imposta 2004, in assenza di contribuzione alla suddetta gestione.

DA ITALIA OGGI: BUCHI NERI DELLE CASSE

L'esposizione di Onaosi e Enpam alla crisi dei mercati finanziari

cassa	titoli diretti Lehman			titoli strutturati			totale patrimonio	
	Valore nominale	% sul patrimonio mobiliare	% sul patrimonio totale	valore nominale	% sul patrimonio mobiliare	% sul patrimonio totale	mobiliare	totale
Onaosi	15.000.000	5,63	4,15	50.500.000	18,96	14,16	266.350.211	356.638.418
Enpam	Nulla	-	-	150.000.000	3,49	1,90	4.295.088.147	7.587.050.000

Da Italia Oggi 7 2 agosto 2010

Casse privatizzate: titoli diretti Lehman 125milioni e titoli strutturati 3 miliardi.

Enpam: titoli strutturati 150 mln € in cui Lehman è intermediario

Ondosi: nei titoli strutturati è presente una obbligazione Lehman indicizzata Foi per 5mln €

Titoli strutturati:

Cassa ragionieri	124.976.000	% sul patrimonio:	6,61
Enasarco	1.418.470.000		24,36
Enpaia agricoli	181.400.000		15,2
Enpav	43.360.000		20,20
Inarcassa	581.700.000		13,67
Enpam	150.000.000		1,90
Onaosi	50.500.000		14,16

PREVIDENZA INTEGRATIVA

NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

I Fondi pensione dovranno adottare uno schema uniforme nel dare le informazioni ai propri iscritti sulla posizione contributiva maturata, in maniera semplificata per rendere il contenuto chiaro e di facile comprensione.

Lo stabilisce la deliberazione adottata il 22 luglio dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

Vedi anche documento 163 in BREVIA 31

CASSA COMMERCIALISTI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

ILLEGITTIMO

L'introduzione del contributo di solidarietà modulato per scaglioni di reddito posta a carico dei pensionati a favore dei giovani è stato ritenuto illegittimo e la Cassa dei commercialisti sta restituendo il versato.

Non si può andare a incidere sulle prestazioni pensionistiche in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi.; in altre parole le casse professionali non possono imporre prelievi sulle pensioni già in pagamento, nemmeno quando ciò sia finalizzato ad attuare politiche di riequilibrio o di equità sociale.

LEGGE 122 e ALCUNE PRECISAZIONI INPDAP

In attesa di ulteriori indicazioni con la Circolare che sarà prossimamente emanata, l'Inpdap con la nota interpretativa 10560/2010 anticipa alcune precisazioni sull'art. 12 della legge 122/2010:

Decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (comma 3)

La nuova formulazione del comma in esame specifica che la prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011; resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.

Deroghe al pagamento in forma rateale dei trattamenti di fine servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum (comma 9)

Poiché il testo originario del decreto è stato modificato eliminando la parola "accolte" chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 2010 avrà diritto a ricevere il pagamento di dette prestazioni in un'unica soluzione, nei termini e secondo le modalità vigenti in materia, purchè la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Inoltre la domanda di cessazione deve considerarsi irrevocabile non solo in caso di accoglimento della stessa ma anche nell'ipotesi di semplice presa d'atto da parte dell'amministrazione/ente datore di lavoro.

Adeguamento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 12-bis e ter)

A decorrere dal 2015, la modifica dei requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, con cadenza triennale, in coordinamento con gli altri istituti pensionistici.

Elevazione dell'età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies)

A decorrere dall'anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni.

Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:

- al **31/12/2009**, se maturato il requisito anagrafico di **60 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha **decorrenza immediata**, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
- al **31/12/2010**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo le **finestre** introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della **legge n. 247/2007**;
- al **31/12/2011**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile)**.

Resta confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Modifica all'art. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Per le ricongiunzioni le cui domande sono presentate dopo il 30 giugno 2010 l'onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997.

Per il calcolo della riserva matematica per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps

E' abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps. L'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010) dato che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio, mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 38, ultimo capoverso, della legge n. 1646/1962, che prevede la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto. **Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.**

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota divulgativa n.10560 del 3.8.2010
(documento 167)**

NON PIU' POSSIBILE TRAGHETTARE DALL'INPDAP ALL'INPS

Con l'elevazione nel pubblico impiego dell'età pensionabile ai 65 anni anche per le donne, molte dipendenti sessantenni hanno traghettato, cessando l'attività nel pubblico impiego senza maturare la pensione, nell'INPS (ove l'età pensionabile è ancora per la donna a 60 anni), trasferendo i contributi versati in base alla legge 322/58. L'espedito, anche se il passaggio all'INPS prevede un periodo retributivo vuoto nell'attesa dell'apertura della finestra dopo l'inoltro della domanda di pensione, che può essere inoltrata solo dopo cessazione dell'attività lavorativa, è stato ora bloccato con la manovra Tremonti - articolo 12undecies: non è più possibile la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di

entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.